

(N. 1672)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1956

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 luglio 1954, n. 626 è stato — come è noto — istituito il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. Tali programmi hanno per oggetto il miglioramento delle ricerche produttive, con particolare riguardo alla migliore e più razionale utilizzazione della mano d'opera, al perfezionamento del lavoro ed alla valorizzazione del fattore umano nelle Imprese.

Alle spese occorrenti per l'attuazione dei programmi anzidetti si è fatto fronte inizialmente con lo stanziamento di 2.700 milioni di lire autorizzato in base all'articolo 1 della citata legge n. 626. Tale stanziamento rappresenta una quota del controvalore in lire di 22 milioni di dollari assegnati all'Italia dal Governo degli Stati Uniti per l'attuazione di

iniziative intese ad incrementare la produttività.

Con il presente disegno di legge si autorizza — per l'esercizio finanziario in corso — la spesa di 200 milioni di lire da destinare all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, secondo la procedura già adottata con la legge n. 626 del 1954, che sottopone all'approvazione di un apposito Comitato i preventivi rendiconti della gestione del Fondo in parola.

La spesa derivante dall'applicazione del provvedimento farà carico al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957 (fondo globale) destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tec-

nica e di produttività, previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo globale di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.